

Comune di **M o r m a n n o**
Provincia di **C o s e n z a**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE
DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N° 38
DELL'8/07/1994

CO.RE.CO. N° del

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Legislazione	Pag.	5
Art. 2 – Gestione del servizio – Diritto di privativa	“	5
Art. 3 – Classificazione dei rifiuti	“	5
Art. 4 – Zone nelle quali è svolto il servizio	“	6
Art. 5 – Presupposto della tassa ed esclusioni	“	7
Art. 6 – Aree scoperte	“	8
Art. 7 - Soggetti passivi	“	8
Art. 8 – Classificazione delle categorie dei locali e delle aree	“	8
Art. 9 – Inizio e cessazione dell’occupazione e detenzione	“	9
Art. 10 – Commisurazione della tassa	“	10
Art. 11 – Determinazione delle tariffe	“	11
Art. 12 – Gettito e costo del servizio	“	11
Art. 13 - Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani – Tassabilità	“	12
Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani	“	12
Art. 15 – Tassa giornaliera di smaltimento	“	13

TITOLO II – DENUNCE – ACCERTAMENTO DELLA TASSA – AGEVOLAZIONI – CONTENZIOSO

Art. 16 – Denunce	“	13
Art. 17 – Accertamento	“	14
Art. 18 - Riscossione	“	15
Art. 19 – Poteri del commune	“	16

Art. 20 – Rimborsi	Pag. 17
Art. 21 – Sanzioni	“ 18
Art. 22 – Tariffe della tassa e costo del servizio	“ 18
Art. 23 – Riduzioni	“ 19
Art. 24 – Esclusioni	“ 20
Art. 25 – Rinvio	“ 20
Art. 26 – Entrata in vigore	“ 20
Art. 27 - Trasmissione al Ministero delle finanze	“ 20

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE
DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI**

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Legislazione

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 54, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2 – Gestione del servizio – Diritto di privativa

1. L'attività relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica nel suolo e sottosuolo, viene esercitata dal comune con diritto di privativa.
2. La gestione del servizio è effettuata direttamente dal comune o mediante azienda municipalizzata, ai sensi del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero con concessione a enti e imprese specializzate, autorizzate dalla regione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in : urbani, speciali, tossici e nocivi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti non ingombranti prodotti in locali, su aree coperte adibite a qualsiasi uso, nonché su qualsiasi area scoperta ad uso privato (aree adibite a campeggi, a distributori di carburante e sale da ballo all'aperto), con l'esclusione di quelle aree che costituiscono accessorio o pertinenze di locali ad aree coperte assoggettate a tasse;
 - b) I rifiuti ingombranti, quali beni di arredamento e di impiego domestico, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili;
 - c) I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
 - d) I rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani elencati nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 4 – Zone nelle quali è svolto il servizio

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è delimitata come :
 - a) da planimetria "A" ;
 - b) ;
 - c) ;
 - d)
2.
 - a) Il servizio potrà essere alle contrade
 - b) Rurali del comune compatibile con la
 - c) Capacità tecnico – gestionale del Comune;
 - d)
3. Il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza viene svolto nelle strade ed aree pubbliche e nelle strade ed aree private di uso pubblico, di seguito elencate:
 - a) Come da planimetria allegato "B"
 - b) ;
 - c) ;
 - d) ;
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi e urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
5. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti da utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 4.
7. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del comma 4.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,

determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 6.

Art. 5 – Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nella zona del territorio comunale in cui il servizio è istituito ad attivato o comunque reso in via continuativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 comma 5. Per l'abilitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6 - Aree scoperte

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 5, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 16, la tassa è determinata, aumentando la superficie, dichiarata dagli

occupati o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupati o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare all'ufficio di *tributi* entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 8 – Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali vengono suddivisi nelle seguenti categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti a ciascuna delle quali corrisponde una medesima tariffa:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree adibite ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Art. 9 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.7, comma 3.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 10 – Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.....Il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa con valori da 1 a 2 in ragione della maggiore o minore quantità e della qualità dei rifiuti.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre, da applicare nell'anno successivo secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, come da formule seguenti:

- a) Determinazione costo
Di smaltimento per unità : $L./m^2 = \frac{\text{costo smaltimento ultimo conto consuntivo}}{\text{superficie imponibile complessiva accertata}}$
Di superficie imponibile accertata ...
- b) Determinazione tariffa a m^2
Per singola categoria di locali : $\text{Tariffa}/m^2 = L./m^2 \times \text{coeff. quantit.} \times \text{qualit.}$
- c) Determinazione importo
- d) Tassa dovuta : $\text{Importo tassa} = \text{Tariffa}/m^2 \times \text{superficie imponibile}$

Art. 12 – Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni equiparati. Ai fini della copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

(2) Per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 70% del costo dell'esercizio, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni della legge 24 Aprile 1989, n. 144.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n.3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla

riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 23, comma 4.

Art. 13 – Rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani – Tassabilità

1. Sono soggetti alla tassa i locali ad aree destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi ove si producono rifiuti assimilabili, per qualità e quantità, a quelli urbani.
2. I rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, per essere ammessi allo smaltimento da parte del servizio pubblico comunale, devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) Non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantità tali da rendere nocivi i rifiuti stessi;
 - b) Presentino una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani e siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6- bis del regolamento del servizio di nettezza urbana;
 - c) Vengano conferiti in misura compatibile con il sistema di svolgimento del servizio di raccolta in atto nel comune e cioè nel limite di Kg...30... giornalieri per singolo insediamento artigianale, commerciale e di servizio;
 - d) Il loro smaltimento negli impianti di discarica non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o ad effetti che comportino maggiore tossicità di quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

Art. 14 – Rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani

1 . Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quei locali che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso, producono di norma rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 15 -

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura a tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

3. La tariffa da applicare è quella della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la complicazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento i rettifiche o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

TITOLO II – DENUCE – ACCERTAMENTO DELLA TASSA – AGEVOLAZIONI – CONTENZIOSO

Art. 16 – Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano al comune, entro il 20 di gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti in territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alle loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare e della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale deitributi... deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, l'utente è invitato a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 17 – Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale di *tributi* provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 9, comma 2, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata,
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa e altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini di potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 18 – Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 17, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e conseguire all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivati dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano gli articoli 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31, e 42, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 19 – Poteri del comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 4, l'ufficio comunale *Tributi* può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relative a date notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero da spese e diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 17, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dell'art. 2729 del codice civile.

Art. 20 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale di *Tributi* dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 21 – Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 % dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni in cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed 20 % dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risulta infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre

infrazioni si provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, dall'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.20.

Art. 22 – Tariffe

1. Le tariffe, applicabili alle varie categorie di locali ed aree indicate nel precedente art. 8 sono approvate con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, tenendo conto delle disposizioni annuali sulla finanza locale.
2. Il gettito della tassa non può superare il costo del servizio, da cui devono essere dedotte eventuali entrate provenienti dal recupero o riciclaggio dei rifiuti.

Art. 23

Ai fini della possibilità di applicazione delle norme di cui all'art. 67 del D.Lgs. 507/93 il Comune si riserva tale facoltà dopo aver effettuato gli accertamenti di cui all'art.17, comma 4 del presente regolamento.

L'Am.ne Comunale si riserva, altresì, la possibilità di collegare il pagamento della tariffa oltre che ai parametri previsti dalla legge anche alle situazioni reddituali.

Art. 24 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. In via eccezionale sono esentati dalla tassa i seguenti casi:
 - a) Locali abitati da nuclei familiari in stato di indigenza comprovata a certificato dalle autorità competenti.

Art. 25 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

Art. 27 – Trasmissione al Ministero delle finanze

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

